



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Modalità di richiesta di supporto giuridico nella predisposizione delle proposte di legge o regolamento regionali e di consulenza su questioni o su atti amministrativi di carattere generale

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal dirigente della PF Consulenza giuridica, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole del dirigente della PF Consulenza giuridica e del dirigente della PF Produzione legislativa di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione degli stessi che dalla deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Avvocatura regionale e attività normativa di cui all'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

di approvare le "Modalità di richiesta di supporto giuridico nella predisposizione delle proposte di legge o regolamento regionali e di consulenza su questioni o su atti amministrativi di carattere generale" contenute nell'Allegato A, che costituisce parte integrante alla presente deliberazione.

Il Segretario della Giunta regionale
(Deborah Ginaldi)

Il Presidente della Giunta regionale
(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Alla luce della riorganizzazione amministrativa della Giunta regionale, di cui in particolar modo alle DDGR n. 1536/2016 e n. 31/2017, con le quali sono stati rispettivamente istituiti i servizi e le posizioni dirigenziali e di funzione, è divenuto indispensabile fornire chiarimenti circa le modalità che le strutture della Giunta devono seguire sia per la richiesta di supporto giuridico nella predisposizione delle proposte di legge o regolamento regionali, sia per la richiesta di consulenza.

Le linee di attività in questione sono svolte dalla PF Produzione legislativa e dalla PF Consulenza giuridica, entrambe istituite nell'ambito del servizio Avvocatura regionale e attività normativa. Tra le attività assegnate alle due citate PF, così come più specificamente delineate nel decreto n. 16/2017 del dirigente del servizio, figurano in particolare le seguenti:

- PF Produzione legislativa: fornire il supporto giuridico-legislativo alle strutture regionali per la predisposizione delle proposte di legge o di regolamento di iniziativa della Giunta; fornire consulenza alle strutture della Giunta regionale tramite la redazione di pareri in materia di leggi e regolamenti.
- PF Consulenza giuridica: fornire il supporto giuridico alle strutture della Giunta per la predisposizione di atti di indirizzo e di atti amministrativi di particolare complessità o rilevanza; fornire consulenza legale in ordine a controversie potenziali e attuali e sull'attività negoziale dell'amministrazione, nonché, con il coordinamento della PF Produzione legislativa, fornire consulenza alle strutture regionali tramite la redazione di pareri legali sulla corretta interpretazione delle norme nelle materie regionali.

La PF Produzione legislativa è pertanto la struttura competente per le attività legislative e per lo svolgimento della consulenza in merito a questioni di carattere generale mentre la PF Consulenza giuridica assolve al compito di fornire consulenza in merito a questioni su atti amministrativi generali quali bandi, atti di indirizzo, ecc..

Le due strutture risultano quindi avere compiti ben distinti, eccezione fatta per la possibilità che la PF Produzione legislativa coordini l'attività di consulenza della PF Consulenza giuridica nell'interpretazione delle norme, così come previsto nel citato decreto dirigenziale n. 16/2017. Ciò avviene alla luce del fatto che nella PF Produzione legislativa, in quanto struttura competente per l'attività normativa, è incardinato il Comitato tecnico per la legislazione, istituito ai sensi dell'art. 20 della l.r. n. 20/2001 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), come organo di supporto del Presidente e della Giunta regionale nella elaborazione delle iniziative normative e nello svolgimento della attività di consulenza su questioni di rilievo istituzionale, nonché nella verifica di fattibilità degli atti legislativi proposti. Il dirigente della PF Produzione legislativa coordina l'attività di consulenza svolta dal Comitato assumendone la presidenza, curando il preventivo esame delle questioni da trattare in occasione delle riunioni che avvengono con cadenza di norma mensile, incaricando un proprio dipendente allo svolgimento dei compiti di segreteria.

Pertanto, nel coordinare l'attività di consulenza, il dirigente della PF Produzione legislativa coordina altresì l'attività di consulenza della PF Consulenza giuridica per quanto concerne la soluzione dei casi più generali per i quali è necessario un chiarimento interpretativo della normativa.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Come sottolineato nel citato decreto dirigenziale n. 16/2017, l'esigenza del raccordo tra le due Posizioni di funzione, indispensabile per garantire la massima efficienza possibile e la piena rispondenza alle esigenze della Giunta regionale e dei suoi servizi, è dovuta sia alla scarsità delle risorse di fatto assegnate alle due PF rispetto ai compiti affidati, sia all'interazione di alcune linee di attività. Affinché tale interazione risulti funzionale al conseguimento di un più alto livello di trasparenza ed efficienza, è necessario che a essa faccia seguito una corretta programmazione dei processi di lavoro che scandisca i compiti e le funzioni, evitando l'insorgere di disservizi nella gestione interna delle attività.

Con queste direttive si intende pertanto rendere l'utenza partecipe e consapevole dei flussi di lavoro delle due strutture nonché delle modalità procedurali da seguire per far sì che l'iter delle istanze possa essere efficacemente monitorato ed evaso nel minor tempo possibile.

Quanto di seguito specificato in merito alla predisposizione delle proposte di legge o di regolamento di iniziativa della Giunta regionale è da intendersi come direttive di attuazione delle disposizioni inerenti alla qualità degli atti normativi di cui agli articoli 3 ter e 4 della legge regionale 3/2015 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa), e va a completamento delle disposizioni contenute nell'articolo 20 della DGR n. 1415/2005 recante il Regolamento interno della Giunta regionale.

Pertanto, tutto ciò considerato, si propone alla Giunta regionale l'approvazione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente della PF Consulenza giuridica
(Alessandro Agostini)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF CONSULENZA GIURIDICA
E DEL DIRIGENTE DELLA PF PRODUZIONE LEGISLATIVA

I sottoscritti, considerata la motivazione contenuta nell'atto, esprimono parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e l'attestazione della stessa che dalla stessa non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. I sottoscritti dichiarano, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.

Il dirigente della PF Consulenza giuridica
(Alessandro Agostini)

Il dirigente della PF Produzione legislativa
(Antonella Nobili)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITÀ NORMATIVA

La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.

La dirigente del Servizio
(Gabriella De Berardinis)

La presente deliberazione si compone di n. 10 pagine, di cui n. 5 pagine di allegati, che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta
(Deborah Giraldi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

MODALITÀ DI RICHIESTA DI SUPPORTO GIURIDICO NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE PROPOSTE DI LEGGE O REGOLAMENTO REGIONALI E DI CONSULENZA SU QUESTIONI O SU ATTI AMMINISTRATIVI DI CARATTERE GENERALE

1.1 TRASMISSIONE DELLA BOZZA DI PROPOSTA DI LEGGE O DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO ALLA PF PRODUZIONE LEGISLATIVA.

La bozza di proposta di legge o di regolamento è trasmessa al dirigente della PF Produzione legislativa tramite nota, con apposito numero ID del sistema informativo Paleo, firmata dal dirigente del servizio competente in materia. Il dirigente della PF Produzione legislativa rielabora il testo d'intesa con le strutture competenti in materia dal punto di vista sia sostanziale, effettuando l'analisi tecnico normativa (ATN), sia formale (drafting normativo) e applicando le disposizioni in materia di AIR in base alle competenze e modalità definite con apposito atto di Giunta. La trasmissione della bozza di proposta può essere accompagnata da qualsiasi tipo di documentazione utile ai fini della migliore disamina del testo stesso.

Il dirigente della PF Produzione legislativa inserisce la proposta di legge o di regolamento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato tecnico per la legislazione di cui all'articolo 20 della l.r. n. 20/2001 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), ai fini della rielaborazione del testo e della verifica di fattibilità.

Come previsto dal comma 4 dell'articolo 20 della DGR n. 1415/2005 recante il Regolamento interno della Giunta regionale, le proposte di legge finanziaria, di approvazione dei bilanci e del rendiconto sono redatte dal Servizio Risorse finanziarie e bilancio.

1.2 CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI.

La conferenza dei servizi sul testo della proposta di legge o di regolamento, necessaria ai fini della presentazione della stessa in Giunta, è indetta dalla PF Produzione legislativa su richiesta del dirigente del servizio proponente, tramite invio di nota ID del sistema informativo Paleo.

Nel caso di proposte di regolamento di competenza della Giunta per la cui approvazione è necessario che la Commissione consiliare competente in materia, il Consiglio delle autonomie locali o il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro si esprima con apposito parere, la conferenza dei servizi deve essere richiesta prima della presentazione in Giunta della delibera contenente la richiesta di parere ai citati organismi.

Come stabilito dal comma 2 dell'articolo 20 del Reg. interno della Giunta regionale, tra la data della richiesta di convocazione e la data indicata per la riunione intercorre un lasso temporale di almeno quindici giorni. La richiesta del dirigente del servizio della convocazione d'urgenza della conferenza dei servizi deve essere corredata da una relazione che espliciti le ragioni dell'urgenza. Tale richiesta d'urgenza deve trovare riscontro nella richiesta di attivazione della procedura d'urgenza di cui all'articolo 88 del Reg. interno del Consiglio-Assemblea legislativa, approvato con deliberazione n. 56 del 4/07/2017.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1.3 VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI.

Il verbale della conferenza dei servizi, firmato dai presenti alla conferenza, è allegato alla deliberazione di presentazione della proposta di legge o di regolamento, senza farne parte integrante.

1.4 ALTRI ADEMPIMENTI.

Il dirigente della PF produzione legislativa provvede alla firma del documento istruttorio della delibera di presentazione della proposta di legge o del regolamento alla Giunta regionale. Il servizio proponente provvede a raccogliere le rimanenti firme per quanto di competenza e a presentarla alla segreteria della Giunta per l'iscrizione all'ordine del giorno.

1.5 DOCUMENTAZIONE UTILE ALLA PRESENTAZIONE IN GIUNTA DELLE PROPOSTE DI LEGGE O DI REGOLAMENTO.

1.5.1 Le disposizioni che seguono trovano applicazione distinta per le proposte di legge, le proposte di regolamento di competenza della Giunta regionale, le proposte di regolamento di competenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale.

1.5.2 Relazione illustrativa della proposta di legge e della proposta di regolamento di competenza del Consiglio-Assemblea legislativa.

La proposta di legge o di regolamento di competenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale è accompagnata da una relazione illustrativa, elaborata dal servizio proponente, che esplicita i motivi di natura tecnica e di opportunità politica che hanno portato alla redazione della proposta stessa ed eventualmente dalla scheda AIR di cui al punto 1.1.

Come stabilito dall'articolo 3 ter, commi 2 e 3, della l.r. 3/2015 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa), le proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale sono altresì corredate dalla relazione tecnico-finanziaria che dà conto della quantificazione degli oneri finanziari recati da ciascuna disposizione ovvero indica, nel caso in cui le proposte non comportino spese o minori entrate, gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza della spesa. La relazione tecnico-finanziaria è redatta dal servizio Risorse finanziarie e bilancio d'intesa con il servizio competente in materia.

1.5.3 Previsione di spesa

Le proposte di legge che prevedono oneri di spesa contengono un articolo recante le disposizioni finanziarie la cui predisposizione è curata dal servizio competente per materia d'intesa con il servizio Risorse finanziarie e bilancio.

Nel caso in cui la proposta di legge non preveda oneri, la proposta contiene un articolo recante l'invarianza finanziaria.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Come previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del Reg. interno della Giunta regionale, le proposte di legge sono accompagnate dalla scheda di analisi economico-finanziaria di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, redatta dal servizio Risorse finanziarie e bilancio d'intesa con il servizio competente in materia, che attesta la presenza o l'assenza di oneri.

1.5.4 Richiesta di parere alla Commissione consiliare competente, al Consiglio delle autonomie locali, al Consiglio dell'economia e del lavoro per l'approvazione dei regolamenti di competenza della Giunta regionale

Nel caso in cui le disposizioni normative prevedano che i relativi regolamenti di attuazione siano approvati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente in materia, del Consiglio delle autonomie locali o del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, il dirigente della PF Produzione legislativa, dopo aver elaborato il testo della proposta così come previsto al punto 1.1., provvede alla firma del documento istruttorio della delibera di presentazione della proposta del regolamento alla Giunta regionale. Il servizio proponente si occupa di raccogliere le rimanenti firme per quanto di competenza e a presentarla alla segreteria della Giunta per l'iscrizione all'ordine del giorno.

A seguito del parere rilasciato dai citati organismi, il dirigente della PF Produzione legislativa, su indicazione della struttura di settore, provvede a emendare il testo della proposta, così come eventualmente indicato, e a consegnarlo al servizio competente per la conseguente presentazione in Giunta.

2. RICHIESTA DI CONSULENZA

2.1 DESTINATARI DELLA CONSULENZA E TIPOLOGIA DEI PARERI RILASCIATI

La consulenza è riservata esclusivamente alle strutture della Giunta regionale: i soggetti esterni si rivolgono alle strutture regionali competenti in materia. I dirigenti delle strutture regionali di settore possono chiedere assistenza alla PF Produzione legislativa o alla PF Consulenza giuridica per avere chiarimenti e risolvere dubbi interpretativi sia qualora la problematica insorga nel corso dell'attuazione di disposizioni normative o regolamentari, sia qualora alla questione, posta dall'utenza esterna, la struttura competente non sia riuscita a trovare soluzione o risposta. In entrambi i casi, prima di presentare la questione all'attenzione di una delle due citate PF, la struttura competente deve riformulare il quesito seguendo le modalità di cui ai punti 2.2.1 per i quesiti indirizzati alla PF Produzione legislativa e 2.3.1 per i quesiti indirizzati alla PF Consulenza giuridica.

Nel caso in cui le richieste di consulenza riguardino questioni di interpretazione generale delle norme, i quesiti devono essere trasmessi alla PF Produzione legislativa; nel caso in cui la consulenza sia attinente a questioni su atti amministrativi generali quali bandi, atti di indirizzo di particolare complessità, i quesiti devono essere trasmessi alla PF Consulenza giuridica.

I pareri rilasciati sia dalla PF Produzione legislativa sia dalla PF Consulenza giuridica sono facoltativi e non hanno carattere vincolante.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2.2 RICHIESTA DI CONSULENZA DI INTERPRETAZIONE GENERALE DELLE NORME.

2.2.1. Trasmissione della richiesta di parere alla PF Produzione legislativa.

Le richieste di parere di competenza della PF Produzione legislativa riguardano dubbi di carattere generale sull'interpretazione delle norme regionali e di attuazione della normativa statale e comunitaria nelle materie di competenza legislativa delle Regioni (art. 117, commi terzo e quarto, Cost.). Come già stabilito con precedente DGR n. 769/2006 e successivamente ribadito con nota circolare ID 6940632/2014, nel caso di quesiti posti dagli enti locali che riguardino questioni interpretative di principio, di particolare complessità o rilevanza, la consulenza sull'interpretazione generale delle norme è fornita esclusivamente alle strutture regionali di settore. I dirigenti delle strutture di settore possono altresì richiedere consulenza alla citata PF su dubbi interpretativi di carattere generale di interpretazione normativa emersi nel corso dell'attività amministrativa, in sede di attuazione di disposizioni normative o regolamentari.

La richiesta di parere è trasmessa dal dirigente del servizio al dirigente della PF Produzione legislativa con nota ID tramite Paleo. Il quesito deve riportare l'orientamento della struttura richiedente l'istanza così da evidenziare le ulteriori problematiche eventualmente conseguenti alla sua soluzione e agevolare la formulazione di un parere che possa tenere in considerazione i vari aspetti della questione. Il quesito deve altresì contenere il riferimento a eventuali precedenti pareri rilasciati sull'argomento e qualsiasi tipo di documentazione utile all'approfondimento dello stesso. Nel caso in cui vi sia la necessità che la questione venga trattata con urgenza, questa deve essere esplicitata nella richiesta.

2.2.2 Rilascio del parere

Per la redazione del parere il dirigente della PF Produzione legislativa può avvalersi dell'ausilio del Comitato tecnico per la legislazione. I quesiti che il dirigente della PF ritiene di sottoporre all'attenzione del Comitato sono preventivamente trasmessi al Segretario generale.

Poiché il Comitato si riunisce con cadenza di norma mensile, il tempo di rilascio del parere non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso in cui in cui siano necessari approfondimenti, le questioni potrebbero essere trattate in più sedute del Comitato.

2.3. RICHIESTA DI CONSULENZA IN MERITO A QUESTIONI SU ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI

2.3.1 Trasmissione della richiesta di parere alla PF Consulenza giuridica.

La richiesta di parere in merito a questioni su atti amministrativi generali (bandi, atti di indirizzo, ecc..) è trasmessa dal dirigente del servizio competente per materia al dirigente della PF Consulenza giuridica con nota ID tramite Paleo. Il quesito deve riportare l'orientamento della struttura richiedente così da evidenziare le ulteriori problematiche eventualmente conseguenti



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

alla sua soluzione e agevolare la formulazione di un parere che possa tenere in considerazione i vari aspetti della questione. Il quesito deve altresì contenere il riferimento a eventuali precedenti pareri rilasciati sull'argomento e qualsiasi tipo di documentazione utile all'approfondimento dello stesso. Nel caso in cui vi sia la necessità che la questione venga trattata con urgenza, questa deve essere esplicitata nella richiesta.

2.3.2 Rilascio del parere e tipologia.

Nel caso in cui il quesito di cui al punto 2.3.1 comporti l'interpretazione di norme regionali e di attuazione della normativa statale e comunitaria, il dirigente della PF Consulenza giuridica, con il coordinamento della P.F. Produzione legislativa, può avvalersi dell'ausilio del Comitato tecnico per la legislazione, che provvede al rilascio del parere con le modalità stabilite al punto 2.2.2.

2.4 UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE DI CONDIVISIONE DOCUMENTALE

Ai fini della trasmissione agli esperti del Comitato tecnico per la legislazione della documentazione inerente alle richieste di parere, è stata creata la piattaforma digitale di condivisione documentale.

Il dirigente della PF Produzione legislativa, alla luce degli esiti del monitoraggio dell'utilizzo della piattaforma digitale, per ora in fase sperimentale, valuta la possibilità di chiedere alla struttura competente in materia di Informatica l'abilitazione di altri utenti, ampliando la condivisione del citato spazio digitale anche ai destinatari della consulenza.